

\DETERMINA DEL DIRIGENTE

Oggetto: **D.Lgs. 214/05 – Autorizzazione all’uso del passaporto delle piante (art. 26).  
DITTA: ACCIARRI ALFREDO – MASSIGNANO (AP)**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina dalla quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare la presente determina;

**VISTA** la L.R. 14.01.1997 n.9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR 23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

**PRESO ATTO** che l’art. 25, comma 5, della suddetta L.R. n. 9/1997, assegna all’A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11 (BUR 25.01.1995 n.4);

**VISTA** la L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);

**VISTA** la D.G.R. Marche n. 154 del 24.02.2017 con la quale il Dott. Uriano Meconi, Dirigente del ruolo unico regionale a tempo indeterminato, è stato assegnato temporaneamente alle dipendenze funzionali dell’ASSAM con decorrenza 01.03.2017;

**VISTO** il Decreto del Direttore dell’ASSAM n.147 del 01.03.2017 con il quale, tra l’altro, sono state affidate al Dott. Uriano Meconi le funzioni del Servizio Fitosanitario ai sensi della L.R. n. 11/1995;

**VISTO** il bilancio preventivo economico dell’A.S.S.A.M. per l’anno 2018, costituito dal conto economico, nota integrativa e programma di attività, approvato con Decreto del Direttore n.387 del 06.12.2017;

**PRESO ATTO** che il programma di attività 2018 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale” e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n.621 del 08.06.2004 avente ad oggetto “Indirizzi in attuazione della L.R. n.13/2004”;

**VISTI** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con Decreto dell’Amministratore Unico n.131 del 23.09.2014;



**VISTO** il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche;

**VISTA** l’istanza della ditta Acciarri Alfredo pervenuta all’ASSAM in data 20/04/18 prot. n. 3456;

### DETERMINA

- di revocare il Decreto del Direttore n. 38/DIRA del 26/01/16 di autorizzazione all’uso del passaporto delle piante, nonché il relativo attestato prot. n. 777 del 01/02/16, relativo alla ditta Acciarri Alfredo, a decorrere dalla data della presente determina;
- di sostituire con il presente atto l’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante rilasciata alla ditta Acciarri Alfredo;
- di autorizzare, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 214/05, la ditta Acciarri Alfredo – codice fiscale CCRLRD63B28H769X e partita IVA n. 01079270441 - codice assegnato ai sensi del DM 12/11/09 n. “AP/0064”, con sede legale in Massignano (AP) – Via San Pietro, 102, all’uso del passaporto delle piante per le specie elencate nell’allegato 1, parte integrante del presente atto, relativamente al centro aziendale 001 di Massignano (AP) – Via San Pietro, 102;
- di trasmettere alla ditta Acciarri Alfredo l’attestato di autorizzazione all’uso del passaporto delle piante.

Il presente atto è immediatamente esecutivo e va pubblicato sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) e per estremi sul B.U.R.M.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il presente atto si compone di n. 6 facciate comprensive del documento istruttorio e dell’allegato 1.

**IL DIRIGENTE**

*(Dott. Uriano Meconi)*

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO Centro Operativo Fitosanitario

### Servizi di Consulenza Specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio

#### Normativa di riferimento

- Legge Regionale n. 11 del 16/01/1995 di istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale;
- Legge Regionale n. 9 del 14/01/1997 di istituzione dell'ASSAM e successive modifiche;
- D.Lgs. n. 214 del 19/08/2005 e successive modifiche;
- DM 12 novembre 2009 – Determinazione dei requisiti di professionalità;
- DM 3 agosto 2018 – Abrogazione del decreto ministeriale 7 febbraio 2011 recante: "Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus*";
- Determina del Dirigente ASSAM n. 203/DET del 17/04/18 con la quale viene individuata un'area indenne da "*Paysandisia archon*" nella regione Marche;
- Determina del Dirigente ASSAM n. 324 del 26/04/2010 di approvazione delle procedure per il rilascio del passaporto delle piante relativamente ai vegetali di palme sensibili a *Rhynchophorus ferrugineus* e a *Paysandisia archon*;
- Decisione della Commissione 2002/757/CE, e successive modifiche, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum*;
- DM 13 Febbraio 2018 – Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana;
- DM 18 febbraio 2016 – Definizione delle aree indenni dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana;
- Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5870 del 07/03/2016 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante per vegetali ospiti di *Xylella fastidiosa*;
- Decreto del Direttore n. 38/DIRA del 26/01/16 di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante relativo alla ditta Acciarri Alfredo.

#### Motivazione

La Regione Marche con L.R. 16/01/1995, n. 11 ha istituito il Servizio Fitosanitario Regionale (SFR). Successivamente con L.R. 14/01/1997, n. 9, e successive modifiche, ha istituito l'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) assegnandole il Servizio Fitosanitario Regionale ed i relativi compiti. Le competenze fondamentali del SFR sono elencate nel Decreto Legislativo 19/08/2005, n. 214, norma che regola il rilascio delle autorizzazioni per la produzione e vendita dei vegetali e dei relativi materiali di moltiplicazione. L'articolo 25 del D.Lgs. n. 214/05 stabilisce che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci di cui all'allegato V, parte A, sezione I, anche se originari di Paesi terzi, ad eccezione di quelli prodotti dai "piccoli produttori", possono circolare solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante. Ai sensi dell'art. 26, i soggetti iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) che intendono utilizzare il passaporto delle piante devono richiedere apposita autorizzazione al SFR competente per l'ubicazione del centro aziendale.



L'articolo 31 del D.Lvo n. 214/05 e successive modifiche stabilisce che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci di cui all'allegato V, parte A, sezione II, anche se originari di Paesi terzi, possono essere introdotti o circolare nelle zone protette che li riguardano solo se sono accompagnati da un passaporto delle piante valido per tali zone, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni particolari di cui all'allegato IV, parte B.

Ai sensi dell'art. 32 l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante dovrà specificare la validità per eventuali "zone protette" che riguardano i vegetali elencati.

Con decorrenza 1° ottobre 2018 si applicano le disposizioni del DM 3 agosto 2018 che abroga il decreto ministeriale 7 febbraio 2011 relativo alle misure di emergenza per il controllo del punteruolo rosso della palme *Rhynchophorus ferrugineus*.

Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 7 settembre 2009, che ha modificato gli allegati del D.Lgs. n. 214/05, alcuni vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, per poter essere introdotti e movimentati sul territorio dell'intera Comunità devono soddisfare precisi requisiti relativi all'organismo nocivo "*Paysandisia archon*" ed essere accompagnati dal passaporto delle piante.

In ottemperanza di tale decreto il SFR – ASSAM con Determina del Dirigente n. 203/DET del 17/04/18 ha individuato un'area indenne da "*Paysandisia archon*" nella regione Marche.

Inoltre il SFR – ASSAM con Determina del Dirigente ASSAM n. 324 del 26/04/2010 ha approvato le procedure per il rilascio del passaporto delle piante relativamente ai vegetali di palme sensibili a *Rhynchophorus ferrugineus* e a *Paysandisia archon*.

La Decisione della Commissione 2002/757/CE, e successive modifiche, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum*, stabilisce che le piante destinate alla piantagione di *Viburnum* spp, *Camellia* spp e *Rhododendron* spp, ad eccezione di *Rhododendron simsii*, originarie della Comunità, possono essere trasportate all'interno della Comunità solo se sono accompagnate dal passaporto delle piante CE e se sono rispettate le prescrizioni di cui al punto 3 dell'allegato I della citata Decisione.

Il DM 13 Febbraio 2018, che abroga il decreto 07/02/16, relativo alle misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*, stabilisce che le piante ospiti che non sono mai state coltivate all'interno di zone delimitate sono spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.

La circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5870 del 07/03/2016 nel definire le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante per vegetali ospiti di *Xylella fastidiosa* ha stabilito che nel provvedimento di autorizzazione all'uso del passaporto, in luogo dell'elenco delle specie ospiti del batterio, sia riportata la dicitura "Specie definite ospiti di *Xylella fastidiosa* dalla Commissione Europea e incluse nell'elenco comunicato dalla ditta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 214/05".

Con DM 12 novembre 2009 sono stati stabiliti i requisiti di professionalità e la dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali. Il decreto elenca gli elementi essenziali per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli art. 19, 20 e 26 del D.Lgs. n. 214/05, nonché per l'accreditamento di cui ai decreti ministeriali 14 aprile 1997 e al DM 9 agosto 2000.

Nel rispetto della normativa citata la ditta Acciarri Alfredo, codice fiscale CCRLRD63B28H769X e partita IVA n. 01079270441, con sede legale in Massignano (AP) – Via San Pietro, 102, ha inoltrato in data 20/04/18 prot. n. 3456, richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per le specie vegetali e le relative zone protette elencate



nella sezione E dell'istanza citata relativamente al centro aziendale di Massignano (AP) – Via San Pietro, 102.

All'atto dell'istanza citata la ditta Acciarri Alfredo, regolarmente iscritta al RUP, risultava in possesso di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante rilasciata con Decreto del Direttore n. 38/DIRA del 26/01/16 (attestato prot. n. 777 del 01/02/16).

Con l' adeguamento dell'autorizzazione all'attività di cui all'art. 19 e dell'iscrizione al RUP, ai sensi del DM 12/11/09, alla ditta Acciarri Alfredo è stato assegnato il codice "AP/11/0064".

Il centro aziendale di Massignano (AP) – Via San Pietro, 102, relativo alla ditta Acciarri Alfredo, ricade in zona indenne da *Xylella fastidiosa* (DM18/02/16). Sono inoltre rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1, lettera b) del D.Lgs. n. 214/05 relativamente a *Paysandisia archon* e i requisiti di cui all'allegato IV, parte B (zone protette) punto 21.4 (*Paysandisia archon*) e punto 21.5 (*Rhynchophorus ferrugineus*).

### Esito dell'istruttoria

Vista l'istruttoria di campo e documentale, depositata agli atti di questo servizio, e accertata la conformità di quanto dichiarato con la documentazione agli atti del SFR, si ritiene che sussistano tutti i presupposti ed i requisiti di legge per rilasciare alla ditta Acciarri Alfredo nuova autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per le specie vegetali di cui all'allegato 1 riportato in calce al presente atto, in sostituzione della precedente.

Sulla base di quanto esposto si propone:

- di revocare il Decreto del Direttore n. 38/DIRA del 26/01/16 di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante, nonché il relativo attestato prot. n. 777 del 01/02/16, relativo alla ditta Acciarri Alfredo, a decorrere dalla data della presente determina;
- di sostituire con il presente atto l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante rilasciata alla ditta Acciarri Alfredo;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 214/05, la ditta Acciarri Alfredo – codice fiscale CCRLRD63B28H769X e partita IVA n. 01079270441 - codice assegnato ai sensi del DM 12/11/09 n. "AP/0064", con sede legale in Massignano (AP) – Via San Pietro, 102, all'uso del passaporto delle piante per le specie elencate nell'allegato 1, parte integrante del presente atto, relativamente al centro aziendale 001 di Massignano (AP) – Via San Pietro, 102;
- di trasmettere alla ditta Acciarri Alfredo l'attestato di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente



## ALLEGATI

### ALLEGATO 1

	Nome botanico genere/specie	Destinazione zone protette
FRUTTIFERI	CASTANEA - CITRUS L. - FORTUNELLA Swingle – OLEA EUROPEA - PRUNUS - RUBUS	=====
	VITIS ( <i>vegetali non regolamentati dal DPR 1164/69</i> )	=====
	CYDONIA - MALUS - PYRUS	SI
ORNAMENTALI	ABIES - PINUS – PICEA – PRUNUS - LARIX - PLATANUS – POPULUS - QUERCUS	=====
	DIANTHUS - SOLANACEE ornamentali - MUSACEAE – STRELITZIACEAE - VIBURNUM	=====
	BUTIA – BRAHEA - WASHINGTONIA	=====
	CHAMAEROPS - TRACHYCARPUS - PHOENIX ( <i>limitatamente alle piante, presenti nel sito soggetto a protezione fisica totale, che rispettano i requisiti di cui al D.Lgs n. 214/05 - all. IV parte B</i> )	SI
	COTONEASTER – CRATAEGUS – ERIOBOTRYA – PYRACANTHA - MESPILUS	SI
	Specie definite ospiti di <i>Xylella fastidiosa</i> dalla Commissione Europea e incluse nell'elenco "Allegato S" comunicato dalla ditta ai sensi del D.Lgs. 214/05	=====
	SPECIE ERBACEE ANNUALI E PERENNI, diverse dalle Graminacee	=====

